

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 993)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROSATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1973

Modifica alla legge 1° giugno 1961, n. 512, sullo stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 1° giugno 1961, n. 512, stabilisce lo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.

Non ritengo necessario enunciare qui le benemerienze acquisite durante tanti anni, in pace e in guerra, da parte dei cappellani militari nella loro opera di assistenza spirituale, non solo, ma anche di aiuto morale e materiale svolta nei vari reparti delle Forze armate, rivolta evidentemente non solo verso i militari professanti un determinato credo religioso-politico, ma indiscriminatamente a favore di tutti i giovani alle armi, sottoponendosi per primi a disagi e privazioni e dando loro esempio di dedizione al dovere.

Nè credo di dover ricordare i nomi dei cappellani militari che in passato — e anche al presente — si sono distinti per valore e abnegazione: le decorazioni ottenute ne sono validissima testimonianza.

Oggi, per altro, il loro compito può essere considerato in maniera diversa dal passato e ciò evidentemente non toglie nulla all'importanza del lavoro che i nostri cappellani militari svolgono in seno ai vari reparti: le situazioni sono cambiate, i tempi richiedono aggiornamenti, le esigenze sono diverse. Ma forse anche per questo risalta ancor di più la loro figura, che, pur vestita di grigio verde, assume una configurazione diversa e comunque tutta speciale e nei confronti degli altri ufficiali e nei confronti dei militari.

Detto questo, quale premessa necessaria seppur breve alla presente relazione, esporrò i motivi della presentazione del disegno di legge che tende a modificare la legge del 1° giugno 1961, n. 512.

La prima modifica riguarda l'articolo 28 della sopracitata legge: tale modifica vuole portare l'età massima per la nomina a cappellano militare in servizio permanente da

35 a 40 anni di età, lasciando invariati tutti gli altri requisiti richiesti dall'articolo 28.

L'elevazione del limite massimo di età da 35 a 40 anni per la nomina in servizio permanente è oggi suggerita, anzi, vorrei dire, imposta, da 11 anni di constatazioni di fatto. È noto a tutti come, soprattutto in questi ultimi anni, si sia verificato anche in Italia un impressionante diradersi delle vocazioni sacerdotali nelle basi diocesane, da cui è derivata, per naturale conseguenza, la diminuzione del numero dei giovani aspiranti al servizio di cappellano militare: questo fatto potrebbe problematizzare seriamente il ripianamento organico del servizio permanente, e ciò proprio in un periodo in cui si accentua nell'ambito delle Forze armate, per una serie di motivi attinenti all'organizzazione ed al merito, la richiesta di una meglio distribuita e più adeguata assistenza morale e spirituale.

Lo spostamento del limite massimo di età da 35 a 40 anni deve servire a creare uno spazio notevolmente più ampio a favore degli aspiranti al servizio permanente, semplificando per la Direzione del Servizio assistenza spirituale alle Forze armate il problema del reclutamento.

Contemporaneamente questo disegno di legge intende modificare la tabella organica n. 1 allegata alla legge 1° giugno 1961, n. 512. La modifica assume un duplice aspetto, uno di carattere sostanziale e l'altro di carattere formale.

Sostanzialmente viene aumentato il numero dei primi cappellani militari capi da 23 a 40 e diminuito da 179 a 162 il numero dei cappellani militari capi e cappellani militari addetti.

Le ragioni di questa modifica sono varie e cercherò di elencarle sinteticamente: prima di tutto, si tratta di raggiungere una più adeguata rispondenza gerarchica alle esigenze nei grossi presidi militari, dove prestano servizio più cappellani impiegati presso Amministrazioni militari diverse; in se-

condo luogo, il lavoro di coordinamento *in loco*, affidato ad un primo cappellano capo, faciliterebbe notevolmente il compito degli attuali 23 primi cappellani capi-servizio, la giurisdizione dei quali si estende su territori amplissimi, rendendolo maggiormente efficace.

Ciò servirà inoltre di stimolo ai cappellani in servizio permanente che per lunghi anni hanno dedicato tutte le loro energie a questa missione.

È da far rilevare, infine, che l'ampliamento dell'organico dei primi cappellani militari e la corrispondente riduzione dell'organico dei cappellani militari capi e dei cappellani militari addetti comporterà un onere finanziario di poca rilevanza, in considerazione del dato di fatto che — per le elevatissime anzianità di grado e per il breve *excursus* di carriera — il trattamento economico di oltre metà degli attuali cappellani capi sconfinava da tempo nel trattamento economico del grado superiore.

Questi gli aspetti sostanziali del problema.

Formalmente poi viene innovata — sintonizzandosi con l'avvenuta fusione in un unico Dicastero dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica — la dicitura relativa all'impiego dei cappellani militari, il che conferisce nell'interesse del servizio una considerevole agilità burocratica a tutte le pratiche di assegnazione e di trasferimento dei cappellani nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

È bene a questo punto chiarire che l'esigenza numerica globale (cappellani in servizio permanente effettivo e cappellani in temporaneo servizio) continua per ogni singola Forza armata ad essere fissata anno per anno dai singoli Stati maggiori.

Sono sicuro, onorevoli senatori, che il presente disegno di legge, anche per le motivazioni sopra esposte, incontrerà il vostro consenso e potrà essere sollecitamente discusso e approvato.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

L'articolo 28 della legge 1° giugno 1961, n. 512, è sostituito dal seguente:

« La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 40° anno di età ».

Art. 2.

La tabella organica n. 1 dei cappellani militari in servizio permanente allegata alla legge 1° giugno 1961, n. 512, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 7.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1973, facendo carico al capitolo n. 1601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno stesso.

TABELLA N. 1

*Tabella organica dei cappellani militari
in servizio permanente*

A) Primi cappellani militari capi:

n. 40, di cui 36 impiegati presso l'Amministrazione della difesa, 2 presso la Guardia di finanza, 2 presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

B) Cappellani militari capi e cappellani militari addetti:

n. 162, di cui 133 impiegati presso l'Amministrazione della difesa, 11 presso la Guardia di finanza, 18 presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.